

Decreto legge per l'emersione anticipata della crisi d'impresa. La sintesi delle misure introdotte

È stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2021, la legge di conversione (21 ottobre 2021, n. 147) del [decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118](#).

A seguito delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 147/2021, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, si compone ora di **33 articoli** suddivisi in **145 commi**, ripartiti in tre Capi:

- il **Capo I** (articoli 1-23-*bis*) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale;
- il **Capo II** (articoli 24-26-*bis*) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
- il **Capo III** (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa – L'articolo 1 del decreto-legge differisce al **16 maggio 2022** (dal 1° settembre 2021) l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ad eccezione del Titolo II della Parte prima, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative – L'articolo 1-*bis*, del decreto-legge introdotto dalla legge di conversione, proroga alla **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022** il

termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Gli articoli da 2 a 19 disciplinano un nuovo istituto, la **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza.

In particolare, **l'articolo 2 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)** delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che «*rendono probabile*» lo stato di crisi o l'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale attivata presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. Si tratta, come spiega la [relazione illustrativa](#), di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d'impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, **anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa**.

L'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) prevede l'istituzione di una **piattaforma telematica nazionale** ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e detta norme volte alla individuazione dell'**esperto** che dovrà affiancare

l'imprenditore.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 sono dedicati all'**elenco di esperti** che possono intervenire nella procedura.

L'elenco ha dimensione regionale, infatti è tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A domanda, nell'elenco possono essere inseriti:

- **gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili** che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- **gli iscritti da almeno 5 anni all'albo degli avvocati** che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- **gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, **almeno in 3 casi**, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono essere inoltre inseriti nell'elenco coloro che, **pur non iscritti in albi professionali**, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, **nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza**. Ai sensi del comma 4, l'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della **specifica**

formazione che dovrà essere prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

L'articolo 4 (*Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*) disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale. La disposizione preclude a chi ha svolto l'incarico di esperto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

L'articolo 5 (*Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento*) disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato. L'esperto nominato potrà accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e **individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata**. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore.

Gli **articoli 6 e 7** disciplinano le **misure protettive** che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il

procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari **ha carattere giudiziale** (udienza dinanzi al tribunale). Più nel dettaglio, per poter garantire il buon esito delle trattative, **il comma 1 dell'articolo 6** riconosce all'imprenditore la possibilità di **richiedere misure protettive**. Tale richiesta può essere presentata con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza (presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1 del precedente articolo 5). **L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese** unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. Pertanto, a partire dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. **Tuttavia, non sono inibiti i pagamenti.**

L'articolo 8 (*Sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile*) prevede la sospensione della applicazione di una serie di obblighi che gravano sull'imprenditore. In particolare, l'imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive **può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti una serie di obblighi previsti da alcune disposizioni del codice civile** (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies).

Gli articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c., da un lato, e 2482-bis, 2482-ter c.c. dall'altro, disciplinano i casi di **riduzione obbligatoria del capitale per perdite** rispettivamente con riguardo alle società per azioni e in relazione alle società a responsabilità limitata. L'art. 2484 c.c. configura la riduzione rilevante del patrimonio netto al di sotto del minimo legale quale causa di

scioglimento delle società di capitali (così il comma 1, n. 4). L'articolo 2545-*duodecies* disciplina le ipotesi di scioglimento delle società cooperative, fra le quali il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell'assemblea, la perdita del capitale sociale.

L'articolo 9 (*Gestione dell'impresa in pendenza di trattative*) disciplina la gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – **che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria** – e l'esperto a lui affiancato. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa ma egli deve gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Inoltre, **nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.** Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore. L'imprenditore è tenuto soltanto ad informare preventivamente, in forma scritta, l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L'esperto, nel caso in cui ritenga che gli atti preannunciati possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora malgrado la sua segnalazione l'atto venga comunque portato a compimento, l'imprenditore, in base a quanto previsto dal comma 4 è tenuto ad informare senza indugio l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall'imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Una volta iscritto il proprio dissenso l'esperto deve procedere alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti relativi alle misure protettive o cautelari. La segnalazione comporta la possibilità per il giudice (ex comma 6 dell'articolo 7) di revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

L'articolo 10 (*Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti*) prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti.

L'articolo 11 (*Conclusione delle trattative*) disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura, che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato.

L'articolo 12 (*Conservazione degli effetti*) prevede che gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi nel periodo del tentativo di composizione negoziale **possano conservare i propri effetti anche a conclusione delle trattative, e determina i presupposti per tale efficacia**. Si evidenzia che il comma 5 mette al riparo l'imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale dalle conseguenze penali previste dagli articoli 216 (*Bancarotta fraudolenta*), terzo comma, e 217 (*Bancarotta semplice*) della legge fallimentare. Tali disposizioni non si applicano infatti ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto, nonché ai pagamenti e alle operazioni

autorizzati dal tribunale.

L'articolo 13 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese) reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L'articolo 14 (Misure premiali) disciplina alcune **misure e agevolazioni fiscali** derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi prevedendo:

- una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata;
- una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini;
- l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;
- una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

L'articolo 15 (Segnalazione dell'organo di controllo) reca norme procedurali per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata. Le norme affidano all'organo di controllo societario il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

L'articolo 16 (Compenso dell'esperto) disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed

è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L'articolo 17 (*Imprese sotto soglia*) disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Gli articoli 18 (*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*) e 19 (*Disciplina della liquidazione del patrimonio*) introducono e disciplinano il concordato liquidatorio cosiddetto "*semplificato*", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni. In è stato inoltre integrato con specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

L'articolo 20 (*Modifiche urgenti alla legge fallimentare*) del decreto-legge novella la legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), intervenendo principalmente sulla disciplina del **concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti**. In particolare, una prima serie di novelle interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell'omologazione dell'accordo. Ulteriori novelle concernono il **finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di**

ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato. È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, **viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato.** L'articolo 20 prevede inoltre l'inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli **accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa**, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e di insolvenza, la cui entrata in vigore è differita dall'articolo 1 del presente decreto-legge. Con l'introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare il Governo ne anticipa quindi l'applicabilità.

L'articolo 21 (*Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*) consente all'imprenditore che abbia ottenuto – **entro il 31 dicembre 2022** – accesso al concordato “*in bianco*” o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

L'articolo 22 (*Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*) dispone che il termine temporale – concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi – per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di

fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L'articolo 23 (*Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata*) prevede – fino al 31 dicembre 2021 – l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

L'articolo 23-bis (*Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali*) modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali.

Gli **articoli 24 e 26-bis** riguardano la magistratura prevedendo, rispettivamente, l'incremento di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria e una procedura speciale per il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di 500 posti vacanti nell'organico della magistratura.

L'articolo 25 (*Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*) reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del

termine di ragionevole durata del processo.

L'**articolo 26** introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l'anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno.

I successivi articoli del decreto-legge contengono **disposizioni transitorie e finali**. In particolare, l'**articolo 27** prevede che gli **articoli 2 e 3**, commi 6, 7, 8 e 9, e **gli articoli da 4 a 19**, del decreto-legge, **si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021**.

L'**articolo 28** reca le disposizioni finanziarie e stabilisce che dall'attuazione delle norme del decreto- legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 (*Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto*) e 24 (*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria*).

L'**articolo 28-bis** specifica che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali.

L'**articolo 29** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

[Link al testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. con mod., dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147,](#)
recante: «*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*»